



**LINEE GUIDA E CRITERI GENERALI DI RICONOSCIMENTO
DEL PERIODO DI STUDIO SVOLTO ALL'ESTERO NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA DI MOBILITÀ ERASMUS+
DEL CORSO DI STUDIO IN GIURISPRUDENZA**

PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI A PARTIRE DALL'A.A. 2016/2017

Il Consiglio del Corso di Studio in Giurisprudenza riconosce l'importanza che la mobilità internazionale degli studenti nell'ambito dei programmi di scambio Comunitario Erasmus+ riveste ai fini della formazione del giurista contemporaneo.

Ai fini della elaborazione del Learning Agreement rimane fondamentale il rapporto tra lo studente ed il Coordinatore del programma di scambio di volta in volta considerato.

Per garantire, tuttavia, per un verso il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio in Giurisprudenza e, per altro verso, una più agevole individuazione degli insegnamenti da seguire all'estero, sono predeterminati i seguenti criteri di massima:

1. Le presenti linee guida si applicano solo nei confronti degli studenti immatricolati a partire dall'A.A. 2016-2017 che intendano svolgere un periodo di studio all'estero nell'ambito del programma di mobilità Erasmus+. Eccetto per quanto riguarda la lista delle materie non inseribili nel learning agreement, tali linee guida non si applicano per i periodi di studio da svolgere all'estero in qualità di *Visiting student*;
2. lo studente che intenda fruire del periodo di mobilità all'estero ha l'onere di consultare l'offerta formativa dell'Università ospitante e di scegliere gli insegnamenti da seguire presso detta Università, in modo da assicurare la piena congruenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio e la coerenza con il proprio piano di studi, in conformità alle prescrizioni di seguito indicate, verificando altresì che il periodo di erogazione (primo o secondo semestre) coincida con quello che sarà scelto per la mobilità;
3. il contenuto del Learning Agreement deve essere concordato con il "Departmental Coordinator of the Interinstitutional Agreement" (di seguito *Coordinatore di sede*), tenuto conto delle prescrizioni fissate dal Corso di



Studio. Il predetto Learning, sottoscritto dallo studente e dal Coordinatore di sede, è approvato dal “Responsible person in the sending institution” (di seguito *Coordinatore del Corso di Studio*). Nel Learning Agreement sottoposto alla firma del Coordinatore di sede e del Coordinatore di Corso di Studio dovranno essere indicati chiaramente gli insegnamenti da seguire e i corrispondenti insegnamenti del proprio piano di studi, con l’indicazione dei CFU. Non possono essere approvati Learning Agreements nei quali siano indicati insegnamenti con un complessivo numero di CFU inferiore a 12 (per mobilità di durata pari a uno o due semestri) o superiore a 30 (per mobilità di durata pari a un semestre) o a 60 (per mobilità di durata pari a due semestri). La differenza tra il numero di crediti degli insegnamenti da seguire presso l’Università ospitante e il numero di CFU dei corrispondenti insegnamenti del proprio piano di studi non può essere superiore al 20% **calcolato sul numero di cfu sostenuti all'estero** (e fatto salvo il limite previsto nel Regolamento di ateneo Erasmus+ n.2292 del 2017, art. 10, **di 35 CFU per un semestre e di 69 CFU per due semestri**), ad eccezione dei periodi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea. **Non possono essere inseriti nel Learning Agreement i seguenti insegnamenti: Diritto Costituzionale, Diritto Civile I, Diritto civile II, Diritto Penale, Diritto del Lavoro, Istituzioni di diritto privato, Diritto commerciale I, Diritto amministrativo, Diritto processuale penale (modulo I, II), Diritto processuale civile ed elementi di informatica giuridica, Diritto amministrativo processuale, Giustizia tributaria;**

4. le modifiche al Learning Agreement devono essere concordate, non oltre 30 giorni dall’arrivo presso l’Università ospitante, con il Coordinatore di sede, tenuto conto delle prescrizioni fissate dal Corso di Studio. Tali modifiche, sottoscritte dallo studente e dal Coordinatore di sede, sono approvate dal Coordinatore del Corso di Studio entro il termine perentorio di 15 giorni. Un’ulteriore richiesta di modifica può essere presentata dallo studente contestualmente alla domanda di prolungamento del periodo di studio. Tale domanda deve essere predisposta entro 30 giorni prima della fine del periodo di studio originariamente previsto. Le modifiche al Learning, sottoscritte dallo Studente e dal Coordinatore di sede, sono approvate dal Coordinatore del Corso di Studio entro il termine perentorio di 15 giorni;
5. ai sensi **dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo**, i voti riportati all’estero e risultanti dal Transcript of Records inviato dall’Università ospitante saranno



convertiti in trentesimi sulla base della “Tabella di conversione Sistema ECTS” **integrate dalle tabelle approvate dal Consiglio di Corso di Studi; la convalida dei crediti sostenuti all'estero deve rispettare comunque il limite del 20% tra crediti sostenuti e crediti convalidabili del pacchetto didattico approvato, fatti salvi i limiti previsti all'art. 10 del Regolamento. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento è comunque esclusa qualunque integrazione dei crediti attraverso esami integrativi”.**

6. gli studenti risultati idonei nella graduatoria provvisoria Bando Erasmus+ di ciascun anno possono presentare istanza per ricoprire i posti di mobilità rimasti scoperti nelle sedi indicate con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Corso di Studio in Giurisprudenza. L'istanza, da presentare al Coordinatore della sede per la quale sono rimasti scoperti uno o più posti di mobilità entro il termine stabilito nel predetto avviso, deve contenere i seguenti dati: generalità dello studente, Corso di Studio, sede presso la quale è stata presentata la originaria domanda di candidatura, posto di mobilità rimasto scoperto per il quale si intende presentare la richiesta. Se lo studente intende concorrere per una sede di lingua diversa da quella richiesta nella sede per la quale ha ottenuto l'idoneità in graduatoria, all'istanza deve essere allegata certificazione attestante il possesso del livello di competenza linguistica. La selezione avrà luogo sulla base del criterio individuato dal Coordinatore di sede e reso pubblico in seno all'avviso recante l'indicazione dei posti di mobilità rimasti scoperti;
7. per ogni altra informazione lo studente è tenuto a prendere visione dei documenti relativi alla mobilità Erasmus pubblicati sul sito internet di Unipa (Regolamento, bando annuale, Modello di Learning Agreement, Guida Erasmus per lo studente) URL <http://www.unipa.it/amministrazione/direzione generale/serviziospecialeinternazionalizzazione/u.o.politichediInternazionalizzazione>